

MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2021

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 gennaio 2021, n. 1

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Inchiesta giudiziaria a carico di un iscritto – Reato ex art. 648 bis c.p. – Diffusione a mezzo stampa – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per trenta mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, comma 1;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato nella seduta del CN del 18-19 marzo 2015, art. 10, comma 1.

Il provvedimento di sospensione cautelare discrezionale può essere adottato dall'organo giudicante nella ricorrenza di un duplice presupposto, ovverosia che il fatto addebitato sia grave e che esso possa creare allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria professionale nel suo complesso.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la "gravità" dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 gennaio 2021, n. 2

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Inchiesta giudiziaria a carico di un iscritto – Reato ex art. 648 bis c.p. – Diffusione a mezzo stampa – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per trenta mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, comma 1;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato nella seduta del CN del 18-19 marzo 2015, art. 10, comma 1.

Il provvedimento di sospensione cautelare discrezionale può essere adottato dall'organo giudicante nella ricorrenza di un duplice presupposto, ovverosia che il fatto addebitato sia grave e che esso possa creare allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria professionale nel suo complesso.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista ma deve valutare la "gravità" dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 gennaio 2021, n. 3

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese.

Esposto a carico di un iscritto - Atto di denuncia e querela nei confronti del professionista per i reati di cui all'art. 482 c.p. (falsità materiale commessa da privato) e 640 c.p. (truffa) – Apertura procedimento disciplinare - Dichiarazione della sussistenza di motivi di astensione da parte di un componente del Collegio di Disciplina – Conseguente obbligo di chiedere l'astensione - Inosservanza – Sostituzione del componente il Collegio – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi otto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Illegittimità della delibera – Accoglimento del ricorso.

Art. 51 e 276 c.p.c.;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49, comma 3, art. 51;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 1, comma 3, art. 6.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal CNDCEC il 18-19 marzo 2015, non prevede, per i casi di componente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 51 c.p.c., la sua sostituzione, ma prevede invece l'obbligo per lo stesso di astenersi.

Possono partecipare alla decisione soltanto coloro che hanno assistito alla discussione nella fase dibattimentale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 gennaio 2021, n. 4

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese.

Esposto a carico di un iscritto – Omessa restituzione documentazione contabile e fiscale – Apertura di un procedimento disciplinare - Dichiarazione della sussistenza di motivi di astensione da parte di un componente del Collegio di Disciplina – Conseguente obbligo di chiedere l'astensione - Inosservanza – Sostituzione del componente il Collegio - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi otto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Illegittimità della delibera – Accoglimento del ricorso.

Art. 51 e 276 c.p.c.;
D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49, comma 3, art. 51;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 1, comma 3, art. 6.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal CNDCEC il 18-19 marzo 2015, non prevede, per i casi di componente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 51 c.p.c., la sua sostituzione, ma prevede invece l'obbligo per lo stesso di astenersi.

Possono partecipare alla decisione soltanto coloro che hanno assistito alla discussione nella fase dibattimentale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 gennaio 2021, n. 5

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestrini; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.

Morosità di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Omessa notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per morosità – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Illegittimità della delibera che ha disposto la sospensione – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 54;
Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, art. 3.

Ai fini della sospensione per morosità, occorre previamente espletare tutte le fasi del procedimento disciplinare previste nel Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito. L'omessa notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare determina l'illegittimità del provvedimento di sospensione per morosità dell'iscritto.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 gennaio 2021, n. 6

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Appropriazione nell'ambito dello Studio professionale e del rapporto professionale di somme ai clienti – Apertura del procedimento disciplinare - Responsabilità del professionista titolare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare – Notifica del provvedimento durante la pandemia da Covid 19 – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Esistenza di circostanze attenuanti – Parziale accoglimento con irrogazione della misura della sospensione cautelare per ventiquattro mesi.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 53;
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83.

Sussistono le esigenze cautelari per sospendere il professionista dall'esercizio della professione, in relazione all'esigenza di salvaguardia del decoro dell'Ordine professionale in caso di appropriazione, nell'ambito dello Studio del professionista medesimo e del rapporto professionale, di somme ai clienti.

L'esistenza di circostanze che attenuano la gravità del fatto può incidere sulla durata della sospensione cautelare.

La sospensione dei termini procedurali disposta dall'art. 83, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, non ha impedito di notificare validamente atti del procedimento disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 gennaio 2021, n. 7

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Appropriazione nell'ambito dello Studio professionale e del rapporto professionale di somme ai clienti – Apertura del procedimento disciplinare - Responsabilità del professionista titolare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare – Notifica del provvedimento durante la pandemia da Covid 19 – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 53;
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83.

Sussistono le esigenze cautelari per sospendere il professionista dall'esercizio della professione, in relazione all'esigenza di salvaguardia del decoro dell'Ordine professionale in caso di appropriazione, nell'ambito dello Studio del professionista medesimo e del rapporto professionale, di somme ai clienti.

La sospensione dei termini procedurali disposta dall'art. 83, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, non ha impedito di notificare validamente atti del procedimento disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 gennaio 2021, n. 8

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Indicazione di contratti e pagamenti fittizi per conseguire contributi dall'Unione europea – Illecito deontologico – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione

disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un anno – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare – Esclusione del decorso dei termini durante il processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, art. 56;
Codice deontologico, artt. 6 e 11.

Costituisce illecito deontologico l'essersi lasciato coinvolgere in una vicenda caratterizzata dall'indicazione di contratti e pagamenti fittizi per conseguire contributi dall'Unione europea (nella specie, connessi a progetti di ricerca).

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui – come nel caso di specie - sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti oggetto di incolpazione disciplinare, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso; ne consegue che il nuovo termine prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è divenuta definitiva, rimanendo invece irrilevante la data in cui l'organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 gennaio 2021, n. 9

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestri; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto – Istanza di ricusazione proposta nei confronti di alcuni componenti del Consiglio di Disciplina territoriale – Rigetto istanza di ricusazione - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rinuncia al ricorso – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Art. 100 c.p.c.

La volontà del ricorrente di rinunciare al ricorso, comunicata al Consiglio di Disciplina Nazionale, manifesta il venir meno dell'interesse al ricorso e determina la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, l'interesse ad agire deve sussistere in capo a chi propone l'azione non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 gennaio 2021, n. 10

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto.

Dissimulazione stato di insolvenza e dissesto di società nella qualità di componente del consiglio di amministrazione e membro del comitato di controllo sulla gestione – Apertura del procedimento disciplinare - Responsabilità deontologica – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi diciotto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Sussistenza di circostanze attenuanti per condotta collaborativa e risarcitoria – Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per dieci mesi.

Codice deontologico, artt. 5, 6, 8, e 11.
Codice delle Sanzioni disciplinari, Art. 9.

Commette illecito disciplinare il professionista che concorre a consentire che si realizzino una serie di condotte gravi ed oggettivamente anomale nella Società di cui è componente del Comitato di controllo.

La condotta collaborativa e risarcitoria del professionista determina l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 9 del Codice delle Sanzioni.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 gennaio 2021, n. 11

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio.

Esposti nei confronti di un professionista per sistematica violazione degli obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti dello Studio professionale – Apertura del procedimento disciplinare - Responsabilità deontologica – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per dodici mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice deontologico, art. 32.

Commette illecito disciplinare e lede il prestigio e la dignità della categoria il professionista che sistematicamente viola gli obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti dello Studio professionale costringendo gli stessi a reiteratamente adire l’Autorità Giudiziaria per il recupero dei propri crediti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

27 gennaio 2021, n. 12

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Sottrazione fondi ad un fallimento da parte di un professionista in qualità di Curatore fallimentare – Apertura del procedimento disciplinare e irrogazione della misura della sospensione cautelare dall’esercizio della professione per tre anni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Comportamento dell’incolpato indirizzato a ridurre il danno

provocato – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per due anni.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista, ma deve valutare la gravità dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

La circostanza che il professionista si sia adoperato per ristorare i danni arrecati attenua la gravità del fatto, ciò che influisce sulla durata della sospensione cautelare dall'esercizio della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 marzo 2021, n. 13

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Apertura del procedimento disciplinare a carico di un iscritto per fatti aventi rilevanza penale – Sospensione del procedimento in attesa degli esiti del procedimento penale – Sentenza penale di condanna irrevocabile per bancarotta - Riassunzione del procedimento - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso con rinvio degli atti per competenza al Consiglio di Disciplina territoriale – Riassunzione procedimento da parte del Consiglio di Disciplina territoriale – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccezione di onere di motivazione – Esclusione – Eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare – Decorrenza dei termini dalla irrevocabilità della sentenza – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 50 e 53;

Art. 653, comma 1 bis., c.p.p.;

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 18;

Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari, artt. 8 e 9.

Il provvedimento disciplinare non deve necessariamente contenere la puntuale ed analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto.

L'elevata intensità del dolo impedisce di applicare attenuanti connesse all'assenza di precedenti disciplinari.

In assenza di accertamenti penali contenuti in sentenza irrevocabile, l'art. 653, comma 1 bis, c.p.p. non può essere applicato e l'organo di disciplina procede ad un autonomo giudizio sull'esistenza del comportamento deontologicamente illecito.

Ai fini degli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizione comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata un'imputazione, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 marzo 2021, n. 14

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Morosità di un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sospensione per morosità – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Eccezione di illegittimità del procedimento disciplinare in pendenza di procedura di esdebitazione - Mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del professionista – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n.139, art. 54

L. n. 3 del 2012, art. 15, comma 9;

Lo stato di difficoltà economica non è idoneo ad escludere l'esistenza di un illecito deontologico in caso di mancato versamento da parte di un iscritto del contributo di iscrizione nell'Albo professionale.

Fino a quando il Giudice delegato non dichiara l'apertura della procedura di liquidazione con le conseguenze previste dall'art. 15 quinquies della L. n.3/2012, non vi è alcuna impossibilità da parte del professionista che ha proposto l'istanza, al fine di avvalersi della procedura di liquidazione del proprio patrimonio, di far fronte al pagamento dei contributi dovuti all'Ordine di appartenenza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 marzo 2021, n. 15

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza.

Sentenza di condanna per reato di tentata estorsione aggravata e interdizione dai pubblici uffici - Apertura del procedimento disciplinare -- Sospensione del procedimento disciplinare e irrogazione della misura della sospensione cautelare – Irrevocabilità della sentenza di condanna

– Prosecuzione del procedimento disciplinare - Accertamento del fatto, sua illiceità penale, attribuzione alla persona che risulta l’abbia commesso – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Correlazione tra processo penale e procedimento disciplinare ex art. 653, comma 1 bis, c.p.p. - Rigetto del ricorso.

Codice di procedura penale, art. 653, comma 1 bis;
Codice deontologico, artt. 6,11 e 43.

Poiché la sentenza penale irrevocabile di condanna (nella specie, per tentata estorsione aggravata) del professionista ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, questi elementi, sussistendo quella sentenza, non possono essere rimessi in discussione nel procedimento disciplinare.

Il comportamento corrispondente alla fattispecie penale della tentata estorsione aggravata può costituire illecito disciplinare meritevole di radiazione dall’Albo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2 marzo 2021, n. 16

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi.

Esposto a carico di un iscritto – Emissione di cartelle di pagamento per omessi versamenti fiscali da parte del professionista -Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per due mesi - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Comunicazione di rinuncia al ricorso da parte del professionista – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Art. 100 c.p.c.

La volontà del ricorrente di rinunciare al ricorso, comunicata al Consiglio di Disciplina Nazionale, manifesta il venir meno dell’interesse al ricorso e determina la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’estinzione del procedimento.

Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, l’interesse ad agire deve sussistere in capo a chi propone l’azione non soltanto al momento della proposizione della stessa ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 marzo 2021, n. 17

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestri; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

Esposto dell’Agenzia delle Entrate a carico di un iscritto per l’apposizione di una serie di visti di conformità senza avere eseguito un previo puntuale controllo, almeno formale, dell’oggetto degli stessi e conseguente revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel al rilascio del visto di conformità – Illecito deontologico – Apertura del procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per quattordici mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Codice deontologico, artt. 6 e 8.

Il visto di conformità, introdotto dal D. Lgs. n. 241 del 1997, è una certificazione che un professionista (o altro soggetto abilitato) appone sulla dichiarazione dei redditi con cui attesta che i dati contenuti nella stessa corrispondono alle scritture contabili e ad ogni altra documentazione che il contribuente ha messo a sua disposizione. Si tratta di un’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

Il controllo di chi appone il “visto” è di tipo “formale” ma implica un puntuale ed attento controllo contabile sulla documentazione del cliente, la reiterata omissione del quale costituisce illecito disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 marzo 2021, n. 18

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

Esposto nei confronti di un professionista per illegittima ritenzione dei documenti del cliente alla conclusione del mandato professionale – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per quarantacinque giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice civile, art. 2235;
Codice deontologico, art.23

Costituisce violazione di legge (art. 2235 Cod. Civ.) e di precetto deontologico (art. 23 del Codice deontologico) l’illegittima ritenzione dei documenti del cliente alla conclusione del mandato professionale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 marzo 2021, n. 19

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como.

Procedimento penale a carico un professionista – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento in attesa degli esiti definitivi del procedimento penale – Sentenza penale irrevocabile di condanna per reato di bancarotta fraudolenta – Riavvio del procedimento disciplinare – Integrazione del capo d'inculpazione - Effetti di sentenza penale irrevocabile sul procedimento disciplinare – Accertamento del fatto, sua illiceità penale, attribuzione alla persona che risulta l'abbia commesso – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per nove mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Eccezione di onere di motivazione –Insussistenza - Rigetto del ricorso.

Codice di procedura penale, art. 653, comma 1 bis;

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 18.

Codice deontologico, art. 4;

Poiché la sentenza penale irrevocabile di condanna (nella specie, per bancarotta fraudolenta) del professionista ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, questi elementi, sussistendo quella sentenza, non possono essere rimessi in discussione nel procedimento disciplinare.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di condanna fa stato ai sensi dell'art. 653 c.1 bis c.p.p. nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

Nell'ambito di un procedimento disciplinare non s'impone che il provvedimento finale contenga la puntuale ed analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 marzo 2021, n. 20

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Prima Sezione Collegio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo.

Esposto a carico di un iscritto – Tardiva trasmissione di dichiarazioni dei redditi e delega non autorizzata a terzi per la trasmissione di dichiarazioni contenenti dati riservati - Illecito disciplinare – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per diciotto mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale - Eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare – Sussistenza della prescrizione per alcuni illeciti contestati – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per otto mesi.

Codice deontologico, artt. 6, 8, 10, 11 e 22.

La condotta di un professionista, che, senza avere di ciò reso edotto il cliente, deleghi altri a trasmettere dichiarazioni contabili e fiscali contenenti dati riservati, non appare conforme ai doveri di integrità, correttezza e riservatezza.

E' degna di accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare con riferimento ad alcuni comportamenti illeciti commessi prima del termine di cinque anni dall'esercizio dell'azione disciplinare che, nel caso di specie, in assenza dell'esercizio dell'azione penale, coincide con l'apertura del procedimento disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 marzo 2021, n. 21

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone.

Procacciamento di clientela con modalità lesive dell'immagine dell'Ordine professionale – Illecito deontologico – Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un mese e quindici giorni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 9 del Codice delle sanzioni – Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Codice deontologico, art. 20.

Regolamento recante il Codice delle Sanzioni disciplinari, art. 9.

La diffusione di volantini da parte di un ente socio-sportivo locale che, in accordo con lo Studio professionale, porti a conoscenza dei propri associati che, se si rivolgeranno allo Studio medesimo, questi riconoscerà loro uno sconto il cui importo sarebbe poi stato riconosciuto all'ente, è lesivo dell'immagine dell'Ordine professionale e costituisce illecito di disciplinare.

Ricorrono le attenuanti di cui all'art. 9 del Codice delle Sanzioni disciplinari in caso di scarsa gravità del fatto contestato e della scarsa intensità della colpa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 marzo 2021, n. 22

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Procedimento penale a carico di un iscritto per reati di falsità ideologica in atti pubblici e peculato – Apertura del procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale – Sentenza di condanna irrevocabile con interdizione perpetua dai pubblici uffici - Effetti di sentenza penale irrevocabile sul procedimento disciplinare – Accertamento del fatto, sua illiceità penale, attribuzione alla

persona che risulta l'abbia commesso - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale -- Rigetto del ricorso.

Codice di procedura penale, art. 653, comma 1 bis;
Codice deontologico, artt. 5, 6, 11, 22.

Poiché la sentenza penale irrevocabile di condanna (nella specie, per falsità /alterazione di attestazioni, fatti o dichiarazioni, e per peculato) del professionista ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, questi elementi, sussistendo quella sentenza, non possono essere rimessi in discussione nel procedimento disciplinare.

Il comportamento corrispondente alle fattispecie penali della falsità/alterazione di attestazioni, fatti o dichiarazioni, nonché di peculato, tenuto dal professionista, può costituire illecito disciplinare meritevole di radiazione dall'Albo.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2021, n. 23

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Esposti/segnalazioni nei confronti di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Numerosi precedenti disciplinari a carico del professionista - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccessività della sanzione disciplinare irrogata - Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per ventiquattro mesi.

Regolamento recante il Codice delle Sanzioni disciplinari, artt. 8 e 9.

Un numero elevato di precedenti disciplinari a carico del professionista non costituisce di per sé circostanza aggravante tale da determinare l'applicazione della più grave delle sanzioni disciplinari nel caso in cui buona parte degli illeciti siano caratterizzati da un elemento soggettivo e da un grado di anti giuridicità non elevato.

Lo stato di salute del ricorrente, anche se non tale da rendere impossibile l'adempimento dei suoi obblighi né da sollevarlo dalle sue responsabilità civili e deontologiche, influisce sull'intensità dell'elemento soggettivo che ne connota i comportamenti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2021, n. 24

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestrini; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como.

Inchiesta giudiziaria a carico di un professionista per reati di corruzione – Apertura di un procedimento disciplinare – Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Codice di procedura penale, artt. 444, 445 comma 1 bis e 653;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato in data 17 dicembre 2015, artt. 5, 6, 11 e 38.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale, oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale.

L'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare è prevista anche per la sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che, escludendo l'efficacia della sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, nei giudizi civili o amministrativi, fa salva la disposizione dell'art. 653. L'Amministrazione, quindi, nell'esercizio del proprio potere disciplinare, può e deve utilizzare gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l'azione penale, sicché non sussiste, né è ragionevolmente esigibile, l'obbligo di svolgere una particolare e diversa attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova, dovendo i profili di condanna essere oggetto di una diversa valutazione soltanto in merito alla loro rilevanza sotto il profilo disciplinare.

In materia di procedimenti disciplinari, una eventuale sentenza ex artt. 444 e 445 c.p.p. non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ricorrono le condizioni per il proscioglimento perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, per cui rimane impregiudicata ai fini disciplinari, considerato che ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, ultima parte, c.p.p., salve diverse disposizioni di legge, la sentenza de qua è equiparata ad una pronuncia di condanna, l'efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Il comportamento di un professionista che commette reati di corruzione al fine di appropriarsi di somme di denaro configura violazione di norme di legge in contrasto con i doveri generali di dignità, probità, lealtà e decoro della professione nonché a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2021, n. 25

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni quindici – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato in data 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo, si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

20 aprile 2021, n. 26

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Alessandro Clò; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola.

Provvedimenti penali a carico di una professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Delibera di apertura del procedimento priva degli elementi prescritti dall'art. 9 del Regolamento - Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 9.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare priva degli elementi prescritti dall'art. 9 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale determina la violazione del diritto di difesa dell'incolpato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 aprile 2021, n. 27

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Morosità di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di sospensione dell'iscritto per morosità – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Regolarizzazione del pagamento - Revoca del provvedimento e archiviazione del procedimento disciplinare – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di Procedura Civile, art. 100.

L'interesse ad agire è condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento. Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 aprile 2021, n. 28

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestrini; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione ad impugnare non è riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 aprile 2021, n. 29

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza.

Esposto a carico di un professionista – Esistenza di numerosi procedimenti penali e di numerose sentenze di condanna divenute definitive a carico del professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Art. 653 c. 1 bis C.p.p.;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art 49;

Codice deontologico approvato il 9 aprile 2008, artt. 5, 6 e 11.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale, oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale.

Un professionista che subisce numerose condanne giudiziarie divenute definitive per reati di bancarotta semplice e fraudolenta e per reati tributari viola oltre alle norme di legge anche i precetti del Codice Deontologico, che impongono al professionista di agire nell'interesse pubblico, con integrità onestà e correttezza, astenendosi da comportamenti non consoni alla dignità, onorabilità, decoro ed immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.

Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, la sentenza penale di condanna fa stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 653 c. 1 bis C.p.p. nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento dei fatti, alla loro estrinsecazione soggettiva ed oggettiva nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla loro commissione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 aprile 2021, n. 30

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino.

Procedimento penale a carico di un professionista per reato di corruzione – Apertura di un procedimento disciplinare – Pronuncia di sentenze di condanna a carico del professionista da parte del Tribunale e della Corte di Appello – Dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati da parte della Corte di Cassazione – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su mancata riassunzione del procedimento disciplinare nei termini - Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 49, 50, comma 10 e 56;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dell'11/12 novembre 2009, art. 20;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 21;

Codice di procedura civile, artt. 295, 297 e 307,

I termini prescrizionali dell'azione disciplinare aventi ad oggetto comportamenti oggetto del giudizio penale non decorrono durante il giudizio stesso e fino alla sua conclusione.

L'interruzione del decorso dei termini prescrizionali interrompe anche i termini per la conclusione del procedimento dato che, altrimenti, l'azione disciplinare di cui l'istituto della interruzione dei termini prescrizionali impedisce il venire meno, risulterebbe di fatto impedita se, nel frattempo, decorressero i - molto più brevi - termini perentori per la conclusione del procedimento.

La tesi della incompatibilità degli artt. 295, 297 e 307 c.p.c. col giudizio disciplinare non può essere sostenuta, visto che il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 2015 ha dettato espressamente una disciplina della prosecuzione del procedimento dopo la sospensione dello stesso analoga a quella stabilita dalle predette norme codicistiche: secondo l'art. 21, infatti, "se col provvedimento di sospensione non è stata fissata la data in cui il procedimento deve proseguire, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve fissare e notificare alle parti interessate la prosecuzione del procedimento entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio o del Collegio della cessazione della causa di sospensione di cui al presente comma, o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia avanti l'Autorità Giudiziaria".

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 aprile 2021, n. 31

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato in data 17 dicembre 2015, art. 8

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata, del 20 – 21 maggio 2015, art. 6.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente né trattare specificatamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 aprile 2021, n. 32

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Secondo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Esposto nei confronti di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Ricorso proposto oltre il termine che scadeva nella giornata di sabato - Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

D.M. del 15 febbraio 1949, artt. 1 e 4;

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 55;

Codice di procedura civile, art. 155.

Il termine di 30 giorni per la proposizione dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari è perentorio e la sua inosservanza conduce all'irricevibilità dell'impugnazione stessa.

Si deve escludere la proroga del termine di scadenza dell'atto che scade di sabato al lunedì successivo per quegli atti che non siano atti processuali propri degli avvocati da svolgersi fuori udienza.

La proroga prevista dall'art. 155 cit. per gli atti che scadono di sabato è applicabile ai soli procedimenti giurisdizionali civili e quindi non a quelli amministrativi gerarchici impropri. Ed infatti l'equiparazione del sabato a giorno festivo non ha carattere generale, ma è limitata ai procedimenti giurisdizionali.

Il termine di proposizione di un ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale, che scade nella giornata del sabato non è prorogato al successivo lunedì, afferendo non ad un atto da compiersi nell'ambito di un processo giurisdizionale o avente rilevanza ai fini di un processo giurisdizionale ma ad un ricorso di natura amministrativa.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 aprile 2021, n. 33

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi quattro – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato in data 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nel triennio precedente.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

21 aprile 2021, n. 34

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi due – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato in data 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 maggio 2021, n. 35

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Enrico Maria Sequi c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Segnalazione nei confronti di un professionista per esercizio di attività professionale durante un periodo di sospensione dall'Albo – Apertura di un procedimento penale - Apertura di un primo procedimento disciplinare - Seconda segnalazione nei confronti dello stesso

professionista per esercizio di attività professionale durante un periodo di sospensione dall'Albo – Apertura di un secondo procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione nel primo procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione nel secondo procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale del primo provvedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale del secondo provvedimento disciplinare – Riunione dei procedimenti – Rigetto dei ricorsi.

D. Lgs. n. 139 del 2005, artt. 1, 46 e 47;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 26, comma 3;

Art. 348 Cod. Pen.

E' prevista la riunione di due procedimenti, per connessione soggettiva ed oggettiva, quando riguardano lo stesso professionista ed implicano la soluzione delle stesse questioni di diritto.

Il potere disciplinare può essere esercitato anche nei confronti di soggetti radiati se il provvedimento di radiazione è ancora suscettibile di impugnazione.

La richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale non può essere accolta se non risulta essere pendente un giudizio penale.

L'esercizio dell'attività professionale durante un periodo di sospensione della stessa configura il reato di abusivo esercizio della professione previsto dall'art. 348 c.p

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione), non rileva che un'attività sia attribuita in via esclusiva agli iscritti nell'Albo della professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Per “attività professionali” non devono intendersi le sole attività riservate (o quelle svolte in esclusiva), bensì tutte le attività tipiche di una professione, tra cui sono da annoverare senza dubbio quelle elencate nell'ordinamento professionale di riferimento, così da evitare che possano sfuggire alla vigilanza deontologica le attività non riservate esercitate dai professionisti iscritti.

Lo svolgimento di attività professionale nel corso dell'efficacia esecutiva di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione rappresenta una gravissima violazione dei precetti deontologici di integrità, onestà e correttezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

25 maggio 2021, n. 36

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Collegio di Disciplina Prima Sezione

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo.

Processo penale a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Condanna del professionista in primo e in secondo grado - Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 49, 50, comma 10, 52

Art. 653, comma 1 bis Cod. Proc. Pen.

Codice Deontologico della professione del 9 aprile 2008, art. 6 comma 1.

La responsabilità penale e quella disciplinare sono fondate su presupposti differenti ed hanno una funzione diversa: l'una, quella disciplinare, finalizzata a far rispettare regole interne di alta rilevanza etica e comportamentale, volte a preservare il funzionamento e l'organizzazione dell'Ordinamento di appartenenza; l'altra, quella penale, a tutelare valori dell'intera collettività a fronte di violazioni di maggiore offensività.

Mentre l'accertamento di una responsabilità disciplinare non comporta di per sé il riconoscimento di una responsabilità di tipo penale, l'accertamento di una responsabilità penale può determinare il riconoscimento di una responsabilità disciplinare per la violazione dei doveri deontologici che incombono sui professionisti.

L'organo di disciplina, vincolato in merito all'accertamento dei predetti "fatti e comportamenti", resta libero ed autonomo nella valutazione della sanzionabilità degli stessi e nella valutazione del loro rilievo sul piano deontologico, necessariamente distinto dal piano penale.

La violazione della legge penale assume a sua volta rilievo deontologico se grave e/o ha attinenza con l'immagine e l'esercizio della professione.

L'elemento soggettivo di coloro che abbiano dolosamente, materialmente e direttamente posto in essere comportamenti di carattere criminale attinenti alla professione è più grave di chi sia risultato solo connivente ed abbia tollerato questi comportamenti, pur essendo in grado di intervenire e pur, anzi, dovendolo fare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 maggio 2021, n. 37

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Esposto nei confronti di un professionista per indebite appropriazioni – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 21;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato il 9 aprile 2008, artt. 6, 8, 11, 22 e 24.

L'orientamento della giurisprudenza che impone la sospensione del procedimento disciplinare, fa riferimento al caso in cui penda, per i medesimi fatti per cui il procedimento è stato aperto, un processo penale o che siano comunque disposte a carico dell'incolpato misure cautelari coercitive.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale, oltre che la correttezza e la qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del Codice Deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, sorge in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale.

Il comportamento di un professionista che si appropria indebitamente di somme versate dalle società clienti per il pagamento delle imposte e che poi crea documentazione falsa (quietanze di pagamento contraffatte) al fine di rappresentare una realtà inesistente è in contrasto con le norme del Codice Deontologico che impongono ai professionisti un dovere di integrità (art. 6), diligenza (art. 8), decoro e lealtà nel comportamento (art. 11) oltre che un dovere di indipendenza (art. 22) e di corretta gestione del denaro ricevuto dai clienti (art. 24).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 maggio 2021, n. 38

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Alessandro Clò; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Procedimento penale a carico di un professionista – Sentenza di primo grado di condanna – Apertura di un procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento disciplinare – Sentenza di secondo grado di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione – Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su superamento dei termini massimi di durata del procedimento disciplinare - Eccessività della sanzione irrogata - Accoglimento parziale del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nelle date dell'11 – 12 novembre 2009, art. 8;

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri in data 13 dicembre 2006, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, lett. f), art. 4, commi 1, 3.

Il termine di diciotto mesi, previsto dal comma 7 dell'art. 8 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale decorrente dall'apertura del procedimento disciplinare per la conclusione dello stesso, è da considerarsi ordinatorio, stante la possibilità di proroga dello stesso prima della sua scadenza. Il termine di trenta mesi ha invece natura perentoria, in quanto il termine massimo è posto a tutela dei principi di garanzia e certezza della sollecita definizione dei procedimenti stessi nel rispetto del canone di ragionevolezza dei tempi di irrogazione delle sanzioni. Di conseguenza, l'atto emanato dopo la scadenza del termine perentorio è da considerarsi invalido.

Il termine di durata massima del procedimento è di diciotto mesi dall'apertura dello stesso e può essere prorogato a trenta mesi laddove lo richiedano esigenze istruttorie, le quali sono certamente rinvenibili ove la complessità della vicenda imponga taluni approfondimenti necessari per una compiuta decisione di merito. Nella computazione del tempo impiegato per pervenire alla decisione è da considerare anche quello utilizzato per gli adempimenti necessari alla valutazione della richiesta effettuata dal ricorrente.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del Codice Deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale.

Il comportamento di un professionista che nella sua qualità di Sindaco di una società omette di vigilare sulla osservanza di legge e di statuto da parte degli amministratori, consentendo, con il proprio comportamento omissivo e con l'inerzia dell'organo che egli presiedeva, l'esecuzione di operazioni societarie che hanno falsamente rappresentato la formazione fittizia di capitale sociale attraverso atti simulati risulta in contrasto con le norme del Codice Deontologico che regolavano, all'epoca dei fatti, l'esercizio della professione di ragioniere, le quali conformemente alle norme del Codice approvato a seguito dell'unificazione degli Albi professionali - impongono un dovere di diligenza, di decoro e di integrità nel comportamento.

Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 maggio 2021, n. 39

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rinuncia al ricorso – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, artt. 100, 306;

D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 84.

L'atto di rinuncia al ricorso manifesta il venir meno dell'interesse del professionista al ricorso. Ne deriva che, in analogia alle norme che disciplinano la rinuncia agli atti nel processo civile e in quello amministrativo (art. 306 c.p.c. e art. 84 D. Lgs. n. 104 del 2020), il venir meno dell'interesse al ricorso determina l'estinzione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, l'interesse ad agire deve sussistere in capo a chi propone l'azione non soltanto al momento della proposizione della stessa ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 maggio 2021, n. 40

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Presentazione richiesta di esonero tardiva - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

La richiesta di esenzione dall'obbligo formativo deve essere presentata dal professionista con tempestività rispetto al verificarsi degli eventi e comunque entro la fine del triennio.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 maggio 2021, n. 41

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como.

Procedimento penale a carico di un professionista per reati di corruzione - Apertura di un procedimento disciplinare – Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Irrogazione della sanzione della sospensione per mesi diciotto – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Sussistenza di circostanze aggravanti - Rigetto del ricorso con riforma in *pejus* della sanzione (sospensione dall'esercizio della professione per ventiquattro mesi).

Codice procedura penale artt. 445, comma 1 bis e 653 comma 1 bis;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato il 17 dicembre 2015, artt. 5 (interesse pubblico), 6 (integrità), 11 (comportamento professionale), 38 (rapporto con i pubblici uffici).

Regolamento recante il Codice delle Sanzioni disciplinari, art. 8.

Ai fini disciplinari, ai sensi degli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, c.p.p., l'Amministrazione è vincolata all'accertamento del fatto, alla sua qualificazione come illecito penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, contenuti nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il comportamento di un professionista che corrompe pubblici funzionari che trattano pratiche tributarie dei propri clienti è contrario ai doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

La particolare gravità della natura dell'illecito (corruzione di funzionario) per un dottore commercialista, la pluralità di canoni deontologici violati e, soprattutto, il numero di aggravanti possono determinare l'aumento della sanzione previsto dalla lett. c) dell'art. 8 del Codice delle Sanzioni disciplinari.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 maggio 2021, n. 42

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio di Disciplina – Formazione – del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre e giorni quindici – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 maggio 2021, n. 43

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio di Disciplina – Formazione – del

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rinuncia al ricorso – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, artt. 100, 306;
D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 84.

L'atto di rinuncia al ricorso manifesta il venir meno dell'interesse del professionista al ricorso. Ne deriva che in analogia alle norme che disciplinano la rinuncia agli atti nel processo civile e in quello amministrativo (art. 306 c.p.c. e art. 84 D. Lgs. n. 104 del 2010) il venir meno dell'interesse al ricorso determina l'estinzione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, l'interesse ad agire deve sussistere in capo a chi propone l'azione non soltanto al momento della proposizione della stessa ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 maggio 2021, n. 44

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestri; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per giorni quarantacinque – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 maggio 2021, n. 45

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato in data 17 dicembre 2015, art. 8

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1,4,5, 15 e 18.

Nel caso in cui l'atto di impugnazione sia denominato "deduzioni difensive" anziché ricorso, ma possieda tutti gli elementi di un atto di impugnazione di delibera disciplinare e sia chiara l'intenzione di contestare la medesima e di chiedere l'annullamento della sanzione che essa dispone, l'impugnazione è ammissibile e l'atto deve essere trattato come ricorso.

Affinché un evento non accreditato possa essere utile ai fini del conseguimento dei crediti formativi ai sensi della lett. p) della tabella di cui all'art. 15 del Regolamento per la formazione professionale continua occorre che la "materia professionale" sia oggetto del corso e della docenza, non essendo sufficiente che profili latamente attinenti alla professione siano cennati o trattati solo secondariamente o incidentalmente.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 giugno 2021, n. 46

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia.

Esposto nei confronti di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato il 9 aprile 2008, art. 6.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale, oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale.

La predisposizione di un atto di riconoscimento di debito per rilevanti importi da far sottoscrivere al cliente nell'ambito di un testo piuttosto lungo ed articolato avente ad oggetto l'incarico professionale, che rinvia ad un estratto conto che si dichiara allegato e che tuttavia non è allegato né consegnato al cliente, ed in base al quale poi sono stati chiesti ed ottenuti decreti ingiuntivi, risulta in contrasto con il dovere di integrità e correttezza, col divieto di omettere informazioni fondamentali e col divieto di fuorviare il destinatario di dette informazioni (art. 6 del Codice deontologico).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 giugno 2021, n. 47

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Antonio Borrelli; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari.

Esposto nei confronti di un professionista - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49;

Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato il 17 dicembre 2015, art. 15.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di moralità tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del Codice Deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio o Collegio di Disciplina territoriale.

L'art. 15 del Codice Deontologico prevede un dovere di correttezza e lealtà nel rapporto tra colleghi, ma non arriva ad imporre un dovere di riscontrare per iscritto richieste di informazioni trasmesse per il tramite di uno strumento informatico scritto (nel caso di specie i messaggi di posta elettronica certificata).

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 giugno 2021, n. 48

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Giuseppe Laurino; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Codice Deontologico, artt. 6, commi 1 e 2, 11, commi 1 e 3, e 22, comma 1.

Erronea comunicazione ad un professionista da parte di un Consigliere – Esposto nei confronti del Consigliere – Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

Non ogni disattenzione nella condotta professionale e, a maggior ragione, extraprofessionale, rileva sul piano deontologico/disciplinare. Vi sono infatti situazioni dove la tenuità della negligenza è tale, a seguito di una valutazione complessiva della condotta, delle circostanze o peculiarità che l'hanno caratterizzata, dell'inesistenza o esiguità del danno o del pericolo che ha creato, da risultare irrilevante sul piano disciplinare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 giugno 2021, n. 49

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Procedimento penale a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare e contestuale sospensione dello stesso – Richiesta di dichiarazione di prescrizione dell'azione disciplinare – Comunicazione di rigetto della richiesta da parte del Presidente – Impugnazione della comunicazione – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 29, comma 1, lett. i).

L'ordinamento non prevede ricorsi amministrativi al Consiglio di Disciplina Nazionale avverso le comunicazioni del Presidente del Collegio di Disciplina.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se riguarda un atto che non ha natura di provvedimento amministrativo e non è lesivo della sfera giuridica dell'interessato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 50

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell’esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione ad impugnare non è riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l’impugnativa del Pubblico Ministero.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 51

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Alessandro Clò; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell’esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione ad impugnare non è riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l’impugnativa del Pubblico Ministero.

La funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell’esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti, ma gli interessi dell’Ordine professionale e pubblici in relazione al decoro e alla tutela della reputazione e dell’onore dell’Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 52

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell’esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione ad impugnare non è riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso,

trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

La funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti, ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione al decoro e alla tutela della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 53

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Coinvolgimento di un Consigliere in un'inchiesta giudiziaria – Delibera di apertura di un procedimento disciplinare – Impugnazione della delibera di apertura al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 29, comma 1, lett. i).

E' inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera di apertura di un procedimento disciplinare perché è esercitato nei confronti di un atto endoprocedimentale posto a tutela dell'incolpato, che non ha natura di provvedimento amministrativo e non è lesivo della sfera giuridica dell'interessato.

Contro quanto indicato nell'atto di apertura del procedimento l'ordinamento prevede il diritto dell'incolpato di svolgere ogni sua ragione nell'ambito del procedimento disciplinare avanti all'organo di disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 54

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Muraca; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccessività della sanzione disciplinare irrogata - Accoglimento parziale del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 55

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Eccessività della sanzione disciplinare irrogata - Accoglimento parziale del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 56

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Francesco Tedesco; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti - Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato il 17 dicembre 2015, art. 8;
Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;
Regolamento contenente il Codice delle sanzioni disciplinari, art. 9.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

L'assenza di precedenti disciplinari non è una circostanza attenuante che da sola può determinare la riduzione di una sanzione disciplinare, la cui applicazione è prevista da una norma regolamentare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 57

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;
Codice Deontologico art. 8;
Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;
Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari, art. 9.

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

Seppur si deve tener conto nella valutazione della gravità dell'illecito deontologico del profilo soggettivo del professionista, l'assenza di precedenti disciplinari non è una circostanza attenuante che da sola può determinare la riduzione di una sanzione disciplinare la cui applicazione è prevista da una norma regolamentare.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 58

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Terzo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento.

Mancata presentazione da parte dell'iscritto della dichiarazione per la verifica dei requisiti di legge per l'anno 2019 - Apertura di un procedimento disciplinare – Mancato espletamento della fase istruttoria - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un mese – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015 art.11.

Il mancato espletamento della fase istruttoria del procedimento disciplinare determina una grave lesione del diritto di difesa dell'incolpato e la violazione del principio del contraddittorio.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito - è applicabile ai soli illeciti indicati nel Regolamento.

Tale Regolamento non trova dunque applicazione nel caso di specie, che ha ad oggetto l'omessa presentazione da parte dell'incolpato della dichiarazione per la verifica dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'Albo professionale, che richiedeva lo svolgimento di un procedimento disciplinare "completo".

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

23 giugno 2021, n. 59

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Remigio Enrico Maria Sequi; c. Primo Collegio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento.

Inadempimento dell'obbligo formativo - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, art. 7;

Codice Deontologico art. 8;

Regolamento del CNDCEC per la formazione professionale continua, artt. 1, 4, 5 e 18;

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 29, comma 1 lett. i).

Lo svolgimento della formazione professionale continua è un obbligo per tutti coloro che sono iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale obbligo è diretto a tutelare la correttezza, la qualità e il prestigio della prestazione professionale, nell'interesse pubblico dei destinatari della stessa.

La scelta della sanzione da irrogare dipende dalla gravità dell'illecito deontologico, che, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo si misura in base alla quantità dei crediti professionali omessi dal professionista nel periodo formativo considerato.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale non ha competenza a decidere sulla legittimità di un provvedimento di diniego avente ad oggetto un'istanza di accesso ad atti estranei a quelli propri del procedimento disciplinare presentata, tra l'altro, al Consiglio dell'Ordine territoriale e non al Consiglio di Disciplina territoriale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 luglio 2021, n. 60

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Enrico Maria Sequi; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Esposto nei confronti di una professionista per mancata restituzione di somme ricevute dalla cliente – Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due mesi – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Codice Deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile approvato in data 9 aprile 2008, artt. 6, commi 1 e 3 e 11, commi 1 e 3.

Ai professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è richiesto, in ragione dell'interesse pubblico che governa l'esercizio della professione, il rispetto di un livello di diligenza tale da assicurare il prestigio e la credibilità dell'intero Ordine professionale oltre che la correttezza e qualità della prestazione professionale.

Nel caso di azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro sorge pertanto in capo al professionista una responsabilità disciplinare che viene esercitata dal competente Consiglio di Disciplina territoriale.

Il comportamento di un professionista che indebitamente trattiene somme ricevute dal cliente pretendendo di compensarle con crediti professionali per i quali non risulta emessa la relativa parcella viola, oltre alle norme di legge, i precetti deontologici di integrità, onestà e correttezza che devono ispirare il comportamento di un professionista nei rapporti con i propri clienti.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 luglio 2021, n. 61

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Muraca; c. Collegio B del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Segnalazione di comportamento illecito di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un mese – Impugnazione tardiva al Consiglio di Disciplina Nazionale – Dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55;

D.M. 15 febbraio 1949 (pubblicato nella GU 12 marzo 1949 n. 59), art. 4.

Il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale va rispettato a pena di irricevibilità del ricorso.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 luglio 2021, n. 62

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

Esposto nei confronti di una professionista – Delibera di apertura del procedimento disciplinare - Mancato espletamento della fase dibattimentale - Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per mesi due per violazioni deontologiche non contestate al momento dell'apertura del procedimento – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 49, commi 2 e 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015 art. 9, comma 2, e art. 14.

Il mancato espletamento della fase dibattimentale determina una grave violazione del diritto di difesa dell'incolpato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 luglio 2021, n. 63

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania.

Morosità dell'iscritto – Apertura di un procedimento disciplinare – Provvedimento di sospensione dall'Albo per morosità – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Revoca del provvedimento di sospensione per morosità – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di Procedura Civile, art. 100.

L'interesse ad agire è condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento. Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 luglio 2021, n. 64

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Francesco Tedesco; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del procedimento - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione ad impugnare non è riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

La funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti, ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 luglio 2021, n. 65

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Athos Vestrini; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Patti.

Sentenza di condanna a carico di un professionista – Delibera di apertura del procedimento disciplinare priva dell'indicazione dei precetti deontologici contestati – Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due anni – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 49, commi 2 e 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015 art. 9, comma 2.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare, oltre a determinare il momento dell'apertura del procedimento disciplinare, individua il "thema decidendum" ed incardina il contraddittorio con il soggetto incolpato che, in questo modo, è reso chiaramente edotto dell'incolpazione dalla quale deve difendersi. Né, è sufficiente che l'incolpato possa avere generica contezza della situazione che ha determinato il procedimento disciplinare se non ha anche, grazie alla precisa contestazione che gli viene mossa con la rituale notifica della delibera di apertura del procedimento, conoscenza dei canoni deontologici che si assumono violati e dei comportamenti che gli si addebita di avere tenuto.

E' necessario che la delibera di apertura del procedimento disciplinare indichi i canoni deontologici della cui violazione si incolpa il professionista sia perché previsto dalle, inderogabili, norme regolamentari sia perché, in linea di principio, una violazione della legge non sempre e non automaticamente costituisce un illecito anche deontologico. E' noto infatti che, alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare, in tema di procedimenti disciplinari la sentenza (irrevocabile) penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha

commesso, ma resta comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale; ed è anche noto che, di conseguenza, la sanzione disciplinare vada comminata in relazione alla violazione dei precetti dell'ordinamento deontologico, autonomamente e specificamente valutata, non per la violazione della legge penale in sé stessa, sola, considerata. Per queste ragioni, va contestato all'inizio del procedimento di quali violazioni di carattere deontologico l'incolpato è accusato.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

13 luglio 2021, n. 66

Presidente f.f. Antonio Sidoti; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola.

Segnalazione a carico di un professionista da parte del Ministero dell'Interno - Apertura del procedimento disciplinare – Irrogazione della misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi dodici – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Censura su insufficienza della motivazione - Rigetto del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53, primo comma;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015, art. 10, primo comma, art. 25.

Nell'esercizio del potere cautelare il Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale non deve svolgere attività istruttoria di accertamento dei fatti addebitati al professionista, ma deve valutare la gravità dei fatti medesimi e la rilevanza che gli stessi potrebbero avere sul prestigio e sul credito della professione se nelle more del procedimento l'incolpato continuasse ad esercitare la professione.

Nel caso di sospensione cautelare facoltativa (primo comma dell'art. 53 cit.) la valutazione sulla gravità del fatto deve essere svolta dal Consiglio o Collegio di Disciplina dell'Ordine territoriale.

Il comportamento di un professionista che nella qualità di pubblico ufficiale (revisore di un Comune) rende false attestazioni assume il carattere della "gravità" necessario ai fini dell'applicazione di una misura cautelare.

E' legittima l'applicazione di una misura cautelare nel caso in cui un professionista, in conseguenza dell'avvio di un procedimento penale a suo carico per reati di corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, viene revocato dall'incarico di revisore dei conti di un Comune.

La congruità della motivazione della decisione adottata va valutata in relazione alla natura delle censure dedotte, senza che debba ritenersi necessaria la confutazione analitica dei singoli argomenti addotti dal ricorrente, né trattare specificamente ogni documento presentato, essendo sufficiente una motivazione idonea ad evidenziare l'avvenuto esame dei motivi prospettati, e, sinteticamente, le ragioni della loro ritenuta infondatezza.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 settembre 2021, n. 67

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola.

Esposto nei confronti di una professionista – Delibera di apertura del procedimento disciplinare priva dell'indicazione della condotta e dei precetti deontologici contestati – Mancato espletamento della fase dibattimentale - Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Accoglimento del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 49, commi 2 e 3;

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015 art. 9, comma 2, e art. 14.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare, oltre a determinare il momento dell'apertura del procedimento disciplinare, individua il "thema decidendum" ed incardina il contraddittorio con il soggetto incolpato che, in questo modo, è reso chiaramente edotto dell'incolpazione dalla quale deve difendersi. Né, è sufficiente che l'incolpato possa avere generica contezza della situazione che ha determinato il procedimento disciplinare se non ha anche, grazie alla precisa contestazione che gli viene mossa con la rituale notifica della delibera di apertura del procedimento, conoscenza dei canoni deontologici che si assumono violati e dei comportamenti che gli si addebita di avere tenuto.

La delibera conclusiva di un procedimento disciplinare deve essere annullata nel caso in cui sia stata omessa la decisiva e cruciale fase dell'udienza dibattimentale.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 settembre 2021, n. 68

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Enrico Maria Sequi; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena.

Esposto nei confronti di un professionista – Mancata messa a disposizione del cliente della documentazione contabile e fiscale su supporto cartaceo - Apertura di un procedimento disciplinare – Riformulazione dell'incolpazione disposta nel corso della seduta di fissazione dell'udienza dibattimentale - Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rigetto del ricorso.

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18/19 marzo 2015 art. 12, comma 2;

Codice Deontologico della professione approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015, art. 8, comma 6.

Se le norme che disciplinano l'esercizio della funzione disciplinare territoriale prevedono, a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato, la possibilità di integrare i capi di incolpazione solo previa comunicazione all'interessato, esse consentono, a maggior ragione, seguendo il medesimo iter a garanzia dell'incolpato, la riformulazione di un capo di incolpazione.

La riformulazione dell'incolpazione è tempestiva se avviene prima dell'udienza dibattimentale.

Al momento della richiesta da parte del cliente, il professionista deve avere a disposizione le scritture contabili ed i documenti fiscali riferiti agli anni precedenti, già pronti – qualora la contabilità sia tenuta su supporto cartaceo e non in formato elettronico - su supporto cartaceo e il non averle avute costituisce negligenza professionale capace di emergere sul piano deontologico.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 settembre 2021, n. 69

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Vito Montanaro; c. Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Inadempimento dell'obbligo formativo -- Apertura di un procedimento disciplinare – Irrogazione della sanzione disciplinare della censura – Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale – Rinuncia al ricorso – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Codice di procedura civile, art. 100.

Il venir meno dell'interesse al ricorso determina l'estinzione del procedimento. Ed infatti, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, l'interesse ad agire deve sussistere in capo a chi propone l'azione non soltanto al momento della proposizione della stessa ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 settembre 2021, n. 70

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Eugenio Testoni; c. Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona.

Esposto a carico di un professionista – Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione ad impugnare non è riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

La funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti, ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 settembre 2021, n. 71

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Athos Vestrini; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione ad impugnare non è riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

La funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti, ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.

CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 settembre 2021, n. 72

Presidente Fabrizio Franchi; Rel. Pier Luigi Coccia; c. Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Esposto a carico di un professionista – Apertura di un procedimento disciplinare – Archiviazione del procedimento disciplinare - Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale da parte dell'esponente – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 139 del 2005 (cd. Ordinamento professionale) la legittimazione ad impugnare non è riconosciuta in capo al soggetto esponente, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.

La funzione del procedimento disciplinare non è quella di tutelare gli interessi dell'esponente, ciò per cui lo stesso potrà avvalersi degli ordinari strumenti processuali avanti ai giudici ordinari ai quali domandare, in ricorrenza dei presupposti di legge, il risarcimento di danni eventualmente subiti, ma gli interessi dell'Ordine professionale e pubblici in relazione alla tutela del decoro, della reputazione e dell'onore dell'Ordine stesso, nonché al corretto svolgimento della professione.